



# **COMUNE DI CANALE**

Provincia di Cuneo

**Regolamento Comunale  
per la disciplina della concessione di contributi o  
sovvenzioni, sussidi / ausili finanziari e  
attribuzione di vantaggi economici.**

*Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale  
n. 14 in data 28/03/2007*

Art. 1 Oggetto del regolamento - Finanziamento.....	2
Art. 2 Definizioni.....	3
Art. 3 Strumenti.....	3
Art. 4 Soggetti beneficiari dei contributi o sovvenzioni.....	3
Art. 5 Scopo dei contributi o sovvenzioni .....	3
Art. 6 Carattere dei contributi o sovvenzioni.....	4
Art. 7 Procedura per l'assegnazione dei contributi o sovvenzioni.....	4
Art. 8 Finalità della concessione di sussidi / ausili finanziari.....	4
Art. 9 Soggetti beneficiari dei sussidi / ausili finanziari - Limiti.....	4
Art. 10 Procedura per l'assegnazione dei sussidi .....	5
Art. 11 Procedura per l'assegnazione degli ausili finanziari.....	5
Art. 12 Soggetti beneficiari di vantaggi economici.....	5
Art. 13 Scopo della concessione di vantaggi economici .....	5
Art. 14 Natura del vantaggio economico.....	5
Art. 15 Procedura per ottenere il godimento di un bene comunale.....	5
Art. 16 Istituzione dell'albo.....	6
Art. 17 Aggiornamento periodico dell'albo .....	6
Art. 18 Pubblicità dell'albo .....	6
Art. 19 Leggi ed atti regolamentari.....	6
Art. 20 Pubblicità del regolamento.....	7
Art. 21 Rinvio dinamico .....	7
Art. 22 Tutela dei dati personali.....	7
Art. 23 Norme abrogate .....	7
Art. 24 Entrata in vigore .....	7

## **Art. 1**

### **Oggetto del regolamento - Finanziamento**

1. Il presente regolamento, in attesa della compiuta applicazione della legge 8 novembre 2000, n. 328, concernente "legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", come individuati nell'art. 128 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, disciplina, ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità per:
  - a) la concessione di contributi o sovvenzioni;
  - b) la concessione di sussidi ed ausili finanziari;

- c) l'attribuzione di vantaggi economici, di qualunque genere, a persone ed enti pubblici e privati.
2. Il presente regolamento disciplina altresì la tenuta e l'aggiornamento dell'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica istituito in applicazione del d.P.R. 7 aprile 2000, n. 118.

## **Art. 2**

### **Definizioni**

1. Ai soli fini del presente regolamento:
- a) per «*concessione di contributi o sovvenzioni*»: si intende la corresponsione di somme a fondo perduto per attività finalizzate al raggiungimento di scopi sociali, culturali, sportivi ecc.;
  - b) per «*concessione di sussidi ed ausili finanziari*»: si intende la erogazione di adeguati interventi di carattere economico tendenti a concorrere alla rimozione delle cause ostative al libero sviluppo della personalità del cittadino così come enunciato dall'art. 38 della costituzione. In particolare si intende:
    - per «*sussidio*»: un intervento atto a concorrere, in via generale, al superamento dello stato di indigenza della famiglia o della persona;
    - per «*ausilio finanziario*»: un intervento atto a concorrere al superamento di un particolare stato di difficoltà della famiglia o della persona dovuto a cause straordinarie ed ha sempre carattere straordinario;
  - c) per «*attribuzione di vantaggi economici*»: si intende la fruizione totale o parziale di un bene di proprietà dell'ente o della fornitura di un servizio (trasporti, mensa, ecc.). Sono da ricomprendere in questa voce tutte le «*collaborazioni*» ed i «*patrocini*» senza concessioni in denaro.

## **Art. 3**

### **Strumenti**

1. L'Amministrazione comunale, per raggiungere le finalità del presente regolamento, provvede annualmente ad inserire nel bilancio di previsione appositi stanziamenti. Eventuali variazioni possono riguardare l'assegnazione di contributi straordinari o l'entità delle provviste finanziarie in relazione alle disponibilità di bilancio.

## **Art. 4**

### **Soggetti beneficiari dei contributi o sovvenzioni**

1. Possono usufruire dei contributi o sovvenzioni, come definiti dal precedente [articolo 2, comma 1, lett. a\)](#):
- a) le persone fisiche;
  - b) le persone giuridiche;
  - c) le associazioni, i gruppi, i comitati ecc., che svolgono attività promozionali finalizzate allo sviluppo economico e sociale ed al bene sociale della comunità amministrata.
2. Per i soggetti beneficiari che svolgono attività imprenditoriale, deve essere attestata la inesistenza di provvedimenti e di procedimenti ostativi ai sensi della legge sulla lotta alla delinquenza mafiosa.

## **Art. 5**

### **Scopo dei contributi o sovvenzioni**

1. La concessione di contributi o sovvenzioni è subordinata al solo ed esclusivo scopo del raggiungimento del pubblico interesse.
2. Gli interventi in esame comprendono anche attività ed iniziative che il Comune realizza, mediante convenzioni, attraverso enti, associazioni, comitati o privati, quali ad esempio: prevenzione e cura della tossicodipendenza, servizi sociali per gli anziani, interventi a favore di handicappati: gli interventi possono prescindere dalla territorialità del soggetto beneficiario, purchè, comunque, interessino la popolazione residente nel Comune.

## **Art. 6**

### **Carattere dei contributi o sovvenzioni**

1. Le concessioni dei contributi o sovvenzioni di cui al presente capo possono avere carattere:
  - a) *straordinario*: in caso di intervento «una tantum» teso a sanare situazioni eccezionali, ovvero oggetto di un solo intervento, esaurendosi con la somministrazione della somma stabilita, senza costituire impegno per gli esercizi futuri.
  - b) *continuativo*: in caso di interventi a tempo determinato o temporaneo, oggetto di convenzione tra il comune ed il soggetto beneficiario, interessanti, comunque, più esercizi finanziari.
2. Le concessioni sono deliberate dalla Giunta Comunale.

## **Art. 7**

### **Procedura per l'assegnazione dei contributi o sovvenzioni**

1. I contributi o sovvenzioni sono assegnati solo a seguito di motivata e documentata domanda, la quale deve indicare:
  - a) il programma dell'attività cui la richiesta si riferisce, e l'oggetto dell'iniziativa
  - b) il grado di coinvolgimento dei cittadini;
  - c) piano analitico del costo complessivo dell'attività e le eventuali entrate;
  - d) l'indicazione degli altri enti pubblici, economici, ecc., cui sia stata fatta analoga richiesta;
  - e) l'indicazione dell'entità dell'intervento richiesto;Il contributo o sovvenzione non può mai essere superiore alla differenza costi-ricavi.
2. L'assegnazione degli interventi è fatta con deliberazione della Giunta Comunale.
3. I contributi assegnati a ciascun Ente o Associazione saranno erogati ad esecutività del provvedimento.
5. Per importi superiori a € 5.000,00, la Giunta Comunale potrà determinare di erogare una quota in acconto, e il saldo a manifestazione o progetto concluso, dietro presentazione al Comune di una relazione illustrativa e di un rendiconto economico dell'attività svolta.

## **Art. 8**

### **Finalità della concessione di sussidi / ausili finanziari**

1. Con gli interventi, come definiti [dall'art. 2, comma 1, lettera b\)](#), l'amministrazione comunale intende evitare di dare una risposta frammentaria, meramente assistenziale, alle situazioni di indigenza o a casi contingenti.
2. Ogni intervento, pertanto, deve avere dimensioni tali da concorrere concretamente al superamento di precarie situazioni.
3. La stessa disciplina è osservata nell'esercizio delle funzioni attribuite con l'art. 19, comma 1, n. 16 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

## **Art. 9**

### **Soggetti beneficiari dei sussidi / ausili finanziari - Limiti.**

1. Possono usufruire dei sussidi ed ausili finanziari come definiti nel precedente [articolo 2, comma 1, lettera b\)](#) le persone residenti in questo Comune;
2. L'esame delle domande per ottenere sussidi ed ausili finanziari è preceduto dalla convocazione delle persone obbligate agli alimenti di cui all'art. 433 del codice civile. Della convocazione è redatto apposito verbale.

## **Art. 10**

### **Procedura per l'assegnazione dei sussidi**

1. La concessione dei sussidi come in precedenza definiti è disposta dalla Giunta Comunale sulla base di richiesta degli interessati con allegata la documentazione attestante la propria situazione reddituale, e sentito il Consorzio Socio-Assistenziale.
2. I sussidi sono sempre a tempo determinato.

## **Art. 11**

### **Procedura per l'assegnazione degli ausili finanziari**

1. La concessione degli ausili finanziari come prima definiti è disposta, normalmente, a richiesta degli interessati (solo eccezionalmente su proposta dell'ufficio comunale), dalla Giunta Comunale sentito il Consorzio Socio-Assistenziale, per i provvedimenti di natura socio-assistenziale.

## **Art. 12**

### **Soggetti beneficiari di vantaggi economici**

1. Possono beneficiare dei vantaggi economici di cui al presente capo, come definiti dal precedente [articolo 2, comma 1, lettera c\)](#):
  - a) le persone fisiche;
  - b) le persone giuridiche;
  - c) le associazioni, i gruppi, i comitati, ecc.,
2. Per i soggetti beneficiari che svolgono attività imprenditoriale, è attestata la inesistenza di provvedimenti e di procedimenti ostativi ai sensi della legge sulla lotta alla delinquenza mafiosa.

## **Art. 13**

### **Scopo della concessione di vantaggi economici**

1. I vantaggi economici sono finalizzati esclusivamente al perseguimento di un fine tutelato.
2. Rientrano in questa forma di intervento anche le convenzioni relative ad iniziative che il Comune realizza attraverso altri enti, associazioni, comitati ed anche privati.

## **Art. 14**

### **Natura del vantaggio economico**

1. Le concessioni di vantaggi economici sono relative:
  - A) al godimento di un bene comunale mediante:
    - a.1 la concessione di alloggi di proprietà comunale a titolo gratuito o inferiore al canone sociale;
    - a.2 la concessione di sale comunali per conferenze, convegni ecc.;
    - a.3 la concessione in uso di impianti sportivi di proprietà comunale;
  - B) alla fruizione di un servizio senza corrispettivo o a tariffa agevolata:
    - b.1 pubblico trasporto;
    - b.2 trasporto scolastico;
    - b.3 mensa;
    - b.4 attività sportive gestite dal Comune;

## **Art. 15**

### **Procedura per ottenere il godimento di un bene comunale**

1. Per beneficiare del godimento di un bene comunale gli interessati inoltrano apposita domanda con l'indicazione:
  - a) dei motivi della richiesta;
  - b) dell'uso che si intende fare del bene precisando dettagliatamente ogni elemento utile per giustificare il godimento del bene in forma gratuita o comunque a condizione di vantaggio;
  - c) per le persone giuridiche: l'elenco degli amministratori;
  - d) per le associazioni, gruppi, comitati ecc., gli scopi istitutivi.
2. La concessione del bene è disposta dalla Giunta Comunale, può essere revocata in qualsiasi momento e deve risultare da regolare contratto.
3. Nella stessa deliberazione sono indicati gli elementi che hanno determinato l'intervento e le eventuali condizioni speciali. Alla stessa deliberazione è allegato lo schema di contratto di cui al precedente [comma 2](#).
4. Per l'uso occasionale del bene non è richiesto il contratto ed è disposta dal responsabile del servizio, sentito il componente della Giunta Comunale, competente in materia.
5. In tutti i casi è assicurato il rimborso delle spese vive (illuminazione, riscaldamento, pulizia)

## **Art. 16**

### **Istituzione dell'albo**

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.P.R. 7 aprile 2000, n. 118, è istituito l'albo dei soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui sono stati erogati, in ogni esercizio finanziario, contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica.

## **Art. 17**

### **Aggiornamento periodico dell'albo**

1. Annualmente, entro il 31 Marzo, il responsabile del servizio cui è affidata la tenuta dell'albo, provvede al suo aggiornamento.
2. Tutti i soggetti cui, nel corso dell'anno precedente, sono stati erogati i contributi, sussidi o benefici di natura economica disciplinati dal presente regolamento, sono inseriti nell'albo di cui al precedente [art. 16](#). Per ciascun soggetto viene indicata la natura del beneficio economico, l'importo erogato nonché la disposizione di legge o regolamentare sulla base della quale ha avuto luogo la erogazione.

## **Art. 18**

### **Pubblicità dell'albo**

1. L'albo di cui al precedente [art. 16](#), può essere consultato da ogni cittadino. Il responsabile del servizio preposto alla tenuta dell'albo assicura la massima facilità di accesso e di pubblicità.
2. Se l'organizzazione del servizio lo permette, il responsabile del servizio provvede ad informatizzare l'albo, consentendone l'accesso gratuito anche per via telematica.

## **Art. 19**

### **Leggi ed atti regolamentari**

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente regolamento sono osservate, in quanto applicabili:
  - a) le norme relative ai regolamenti comunali speciali;
  - b) le leggi regionali;
  - c) le leggi ed i regolamenti vigenti in materia.

## **Art. 20**

### **Pubblicità del regolamento**

1. Copia del presente regolamento, è tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
2. Di una copia del presente regolamento sono dotati ~~i membri della commissione di cui al precedente articolo 3~~ nonché tutti i funzionari comunali cui è affidato il servizio, compreso, in ogni caso, l'ufficio di polizia municipale.

## **Art. 21**

### **Rinvio dinamico**

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

## **Art. 22**

### **Tutela dei dati personali**

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali".

## **Art. 23**

### **Norme abrogate**

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

## **Art. 24**


### **Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.

Il presente regolamento:

- è stato deliberato dal consiglio comunale nella seduta del ..... con atto n. ....;
- è stato pubblicato all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal ..... al ..... con la contemporanea pubblicazione, allo stesso albo pretorio ed in altri luoghi consueti, di apposito manifesto annunciante la detta pubblicazione;
- è stato pubblicato sul sito pubblico accessibile per via telematica così come prescritto dall'art. 14, comma 3 del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.
- è entrato in vigore il giorno .....

Data .....



**Il segretario comunale**

.....